



Delibera della Giunta Regionale n. 526 del 09/12/2013

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 2-BIS E 4-BIS DEL DECRETO LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N. 112 (PUBBLICATA IN G.U. 08/10/2013, N. 236) - NOMINA DIFENSORI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che, nella Gazzetta Ufficiale- serie generale- n.236 dell'8 ottobre 2013, è stata pubblicata la legge 7 ottobre 2013 n.112, avente ad oggetto “ *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;
- b. che l'art. 1 della citata legge ha inserito nel decreto legge 8 agosto 2013, n.91, l'art. 2-bis, a mente del quale “*All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:*
“1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione”;
 - b) *la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali"*;
- c. che l'art.1, comma 1 della citata legge ha inserito nel decreto legge 8 agosto 2013, n.91 l'art.4 bis, a mente del quale “ *All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:*
“1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico”.

CONSIDERATO

- a. che, con nota prot. 2005/UDCP/GAB/UL del 4.12.2013, il Capo Ufficio Legislativo del Presidente ha rappresentato la necessità di promuovere questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art.127 della Costituzione, dei citati art.2-bis e 4-bis del decreto –legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modifiche, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112;
- b. che, in particolare, nella nota citata si rileva che l'art.2 bis del decreto legge citato appare lesivo dell'art.117, commi terzo e quarto e dell'art.118 della Costituzione, in quanto l'oggetto dell'intervento normativo è costituito dalle attività di artigianato tradizionale e commerciali, riconosciute “espressione dell'identità culturale collettiva”, laddove la materia dell'artigianato costituisce oggetto di competenza regionale residuale esclusiva e la materia della valorizzazione

- dei beni culturali è affidata alla competenza concorrente regionale, in guisa che deve ritenersi esclusa l'adozione di previsioni di dettaglio da parte della legge statale;
- c. che nella medesima nota dell'Ufficio legislativo si rileva, quanto all'art.4-bis, che la relativa previsione interviene sull'art.52 del d.lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevedendo l'aggiunta di un comma 1-bis senza tener conto dell'inserimento di un altro comma 1 bis ad opera dell'art.2 bis, comma 1, lett.a) del medesimo decreto legge, ingenerando confusione sulla normativa vigente, e che il contenuto della norma contrasta con l'art.117, commi terzo e quarto e 118 della Costituzione, in quanto non compete allo Stato la disciplina delle apposite determinazioni volte a vietare gli usi non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione delle aree di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
 - d. che, alla stregua dell'istruttoria effettuata dall'Avvocatura regionale, sussistono i presupposti per la proposizione del ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei citati articoli 2-bis e 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91 (*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 (pubblicata in GU 8/10/2013, n.236).

RITENUTO

- a. alla luce di quanto sopra, di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 2-bis e 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91 (*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 (pubblicata in GU 8/10/2013, n.236);

VISTO

- a. l'art.51 dello Statuto regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 2-bis e 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91 (*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 (pubblicata in GU 8/10/2013, n.236);
2. di dare ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli avv.ti Maria d'Elia ed Almerina Bove dell'Avvocatura regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, in Roma, alla via Poli, n.29;
3. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.